



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 settembre 2011:

LEGGE 16 SETTEMBRE 2011 N.138

NORME DI PROCEDURA PER L'AZIONE DI SINDACATO DEI MAGISTRATI

Art. 1

La presente legge disciplina le procedure da instaurarsi per l'Azione di Sindacato dei Magistrati, istituita dall'articolo 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 così come modificato dall'articolo 4 della Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2.

Art. 2

La deliberazione recante l'iniziativa di un procedimento di sindacato viene trasmessa dal Presidente dell'organo deliberante al Presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme che immediatamente attribuisce ad un membro del Collegio le funzioni di Magistrato delle procedure di accertamento.

Il Magistrato delle procedure di accertamento, al quale viene trasmesso l'atto introduttivo del giudizio di sindacato, provvede a darne comunicazione al Magistrato interessato e, assunta ogni opportuna informazione ed ascoltate tutte le parti interessate, delibera sull'ammissibilità e fondatezza della domanda entro il termine di un mese dalla trasmissione dell'atto stesso. Il Magistrato nei cui confronti è promossa l'azione ha diritto di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di esercitare la propria difesa nelle forme previste dalla legge.

Se l'azione viene dichiarata inammissibile il procedimento viene archiviato.

Qualora la domanda sia dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'accertamento dispone la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Questi attribuisce ad un altro membro del Collegio le funzioni di Magistrato decidente, il quale assegna alle parti due termini, l'uno di prova e l'altro successivo di controprova, di trenta giorni ciascuno per la presentazione, presso la Cancelleria del Collegio Garante, degli elementi probatori, nonché un termine di quindici giorni per il deposito delle rispettive memorie conclusionali; dopodiché, entro trenta giorni, provvederà ad emettere sentenza.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta